



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16

OGGETTO: IMU, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilatredici** addì **nove** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Presidente	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Brambilla Davide - Consigliere	Sì
4. Calvi Andrea - Consigliere	Sì
5. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
6. Daffra Clemente - Consigliere	Sì
7. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Sì
8. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
9. Gorini Alice - Consigliere	Sì
10. Maggi Marco - Consigliere	No
11. Pontiroli Angelo - Consigliere	Sì
12. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
13. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. SOLA GERARDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMU, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.
PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;

- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011);

- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:

- l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota *standard* dello 0,76% per tali immobili;

- è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;

- da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

RILEVATO CHE:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);

- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76%;

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011);

PRESO ATTO CHE:

il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

- Il D.L. 54 del 21/5/2013 ha sospeso il versamento dell'acconto per i contribuenti possessori delle seguenti tipologie di immobili:

1. abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;
4. terreni agricoli;
5. fabbricati rurali strumentali;

- la legge di Stabilità 2013, legge n. 228 del 24/12/2012, ha attribuito allo Stato il gettito dei fabbricati di categoria D ad aliquota base (7,6 per mille) mentre il Comune introiterà la maggiorazione di aliquota deliberata su tali immobili di categoria D nonché l'IMU complessiva su tutti i restanti immobili;

- a partire dal 2013 il moltiplicatore dei fabbricati di categoria catastale D (tranne i D5) passa da 60 a 65;

- il DL 35/2013 ha disposto che la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento;

RICHIAMATA LA:

propria deliberazione, n. 20 del 5/06/2012, di non incrementare le aliquote base previste dal summenzionato articolo 13 del D. L. 201/2011 ai fini l'Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO CHE:

alla luce delle modifiche normative intervenute in ordine alla sottoposizione dei Comuni con più di 1000 abitanti, come Canneto Pavese, al Patto di stabilità e ai drastici tagli dei trasferimenti statali e regionali, si ritiene di rimodulare le aliquote secondo le modalità seguenti:

abitazione principale e relative pertinenze	4	per mille
terreni	7,60	per mille
aree fabbricabili	7,60	per mille
fabbricati cat. C1, C3, C4, fabbricati cat. B	7,60	per mille
fabbricati cat. D, esclusi D10	7,60	per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	2	per mille
tutte le altre fattispecie	8,60	per mille

▪ **Visti:**

- gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;
- l'art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- **DI** approvare, per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente trascritti, riportati e confermati, per l'anno 2013 ai sensi e per gli effetti del summenzionato articolo 13 del D. L. 201/2011 ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote secondo le modalità seguenti :

abitazione principale e relative pertinenze	4	per mille
terreni	7,60	per mille
aree fabbricabili	7,60	per mille
fabbricati cat. C1, C3, C4, fabbricati cat. B	7,60	per mille
fabbricati cat. D, esclusi D10	7,60	per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	2	per mille
tutte le altre fattispecie	8,60	per mille

- **DI** dare atto che tale misura, in assenza di diverso proprio provvedimento in merito, resta confermata per gli anni a venire, salvo eventuali norme successive che modificano tale principio;
- **DI** mandare al responsabile del servizio per la sua esecuzione ivi compresa la pubblicazione di legge.

Successivamente,

con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 170 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 12/07/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to : Casella Maria Rosa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 09-lug-2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 12/07/2013

Il Segretario Comunale
SOLA GERARDO



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

Delibera Consiglio Comunale N.16 del 09/07/2013

OGGETTO: IMU, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	09/07/2013	F.to:Casella Maria Rosa	